

Separazione addebitata all'ex coniuge che mente sulla propria vita

Crisi familiari

Con le false informazioni su lavoro e condanne si tradisce il dovere di lealtà

Antonino Porracciolo

La separazione va addebitata al coniuge che dà all'altro false informazioni su aspetti importanti della propria vita. Lo afferma il Tribunale di Perugia (presidente Roberti, relatrice Micciché) nella sentenza 939/2024 del 20 giugno scorso.

La causa è stata promossa dalla moglie, che lamentava continue menzogne del marito, conosciuto in uno Stato estero. La donna aveva esposto, in particolare, che il coniuge le aveva fatto credere di esser stato giudice e avvocato nel proprio Paese e di svolgere attività di docenza in due atenei italiani; inoltre, dopo un anno dal matrimonio l'uomo si era allontanato da casa senza dare più notizie, tanto che ne era stata denunciata la scomparsa. La ricorrente ha quindi chiesto la separazione con addebito al marito e obbligo di quest'ultimo di versarle 400 euro come contributo al mantenimento.

Nel decidere la lite, il Tribunale richiama i principi che governano l'onere della prova nelle controversie di separazione: la parte che chiede l'addebito deve provare che la condotta contestata abbia avuto efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza; l'altro coniuge deve invece dimostrare che quei fatti non hanno

determinato la fine del rapporto.

Nella vicenda in esame, l'istruttoria processuale, nel corso della quale erano state chieste informazioni alle forze di polizia sull'esito delle ricerche dell'uomo, aveva consentito di accertare che i fatti si erano svolti nei termini esposti in ricorso: il marito si era presentato come persona del tutto diversa da quella che in realtà è, giacché aveva riferito di avere incarichi professionali inesistenti e mistificato le ragioni del trasferimento in Italia; inoltre, aveva nascosto di aver avuto nel proprio Paese delicate vicende giudiziarie, per le quali era stato condannato a pena detentiva per appropriazione indebita e uso di documento falso. In definitiva, la capacità di inganno del marito era stata tale che, di fatto, la ricorrente ignorava la vera identità della persona che aveva sposato.

Si tratta, secondo il Tribunale, di comportamenti che «violano, in tutta evidenza, il dovere di lealtà (...) immanente all'unione matrimoniale», non potendosi dubitare che integri violazione del dovere coniugale «la condotta di chi tradisca la fiducia personale del coniuge, manipolando grandemente la realtà e fornendo una rappresentazione mendace delle proprie condotte, della propria identità lavorativa, della propria vita».

Così il Tribunale ha pronunciato la separazione con addebito al marito; ha, comunque, respinto la richiesta di mantenimento, giacché la ricorrente è economicamente indipendente, e anzi durante matrimonio l'uomo aveva vissuto grazie alle sostanze della moglie.